

## *I compiti in classe sempre visionabili dai genitori*

DI GIUSEPPE MANTICA

Condannata la scuola che rifiuta il rilascio di copia dei compiti in classe. Il Tar del Lazio ha consacrato il diritto di un genitore di avere completo accesso agli atti con la sentenza n. 6849/2018. La decisione tratta una serie di profili interessanti: il diritto di accesso, la legittimità del genitore anche se non affidatario, la mancanza di capacità processuale del docente di materia. Il fatto nasce in un liceo romano dove al termine del primo quadrimestre, a gennaio di quest'anno, un genitore aveva chiesto copia formale degli elaborati del proprio figlio. La scuola aveva negato la concessione delle copie con una nota del dirigente (prontamente impugnata davanti al tribunale amministrativo) asserendo che il diritto di accesso è consentito solo a conclusione del processo di valutazione, che sarebbe comunque sufficiente la visione dei compiti nei colloqui con le famiglie, che altrettanto bastevole potrebbe considerarsi la visione dal sito web dei risultati delle prove. La sentenza del Tar laziale invece avvisa che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle valutazioni e annotazioni dei docenti è funzionale all'obiettivo e al dovere educativo di prendere conto delle eventuali carenze del processo cognitivo. Vieppiù quando sorge necessità di allestire percorsi privati di recupero. Conseguenze che, essendo tale la finalità, nessun rilievo ha la qualità, nel genitore, di essere affidatario o meno del figlio; né può ritenersi che la legittimazione a chiedere l'accesso debba transitare da autorizzazione del tribunale. Interessante anche una annotazione di conforto dell'ammissibilità della domanda genitoriale: la scuola non può escludere l'accesso (art. 24 legge 241/90) asserendo che trattasi di procedimenti selettivi (come i concorsi della pubblica amministrazione) perché invero il risultato finale consiste in un vaglio della preparazione e degli obiettivi culturali raggiunti; peraltro eseguito in senso assoluto e senza il confronto con altre posizioni. Quindi il richiamo a tale causa di esclusione non è pertinente.

-© Riproduzione riservata-

